

**RASSEGNA DELLE PRINCIPALI DIFFERENZE  
TRA GLI IFRS  
E  
LA “DRAFT” REDATTA DALLO STAFF IASB PER LE SME  
(SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES)**

---

## **Introduzione**

Il presente documento contiene una sintesi dei principali elementi comparativi tra le disposizioni tecniche contenute nella Draft dello Staff IASB “International Financial Reporting Standard for small and medium-sized entities” e gli originari IFRS.

La Draft è stata preparata dallo Staff dello IASB per il progetto IASB di sviluppare International Financial Reporting Standard per le small and medium-sized entities (da ora in avanti “SME”).

Il documento in esame si compone di una Prefazione, 39 Section (Sezioni) e di un Glossario. Le Motivazioni per le Conclusioni e la Tavola di concordanza con gli IFRS sono in corso di redazione e non sono state inserite nella Bozza. Ulteriori modifiche, alcune delle quali sostanziali, saranno apportate prima che la Draft sia pubblicata per ricevere commenti pubblici. Il documento è stato reso pubblico solamente a fini informativi.

La presente rassegna della sintesi delle differenze che intercorrono tra i Principi IFRS e i Principi per le SME redatta dallo Staff dello IASB è articolata considerando analiticamente le 39 Sezioni del lavoro.

### **1. Ambito di applicazione**

Il contenuto della Sezione sull’ambito di applicazione non riprende nessun paragrafo o contenuto specifico degli IFRS, essendo specificatamente riferito alle SME. In tale Sezione si legge che lo Standard Draft per le SME è stato sviluppato per essere utilizzato dalle SME. Le SME sono entità che non hanno una “public accountability” e pubblicano bilanci redatti con scopi di carattere generale per le comuni necessità informative di una vasta gamma di user, quali azionisti, creditori, dipendenti e il pubblico.

Le finalità del bilancio redatto con scopi di carattere generale è di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per gli utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico.

La Draft definisce poi cosa debba intendersi per public accountability. In particolare una entità è public accountable se:

- (a) ha presentato, o è in corso di presentare, i propri bilanci a una commissione o a una altra Autorità di regolamentazione per la finalità di emettere qualsiasi classe di strumenti finanziari in un mercato finanziario regolamentato;

*Commissione per i Principi Contabili*

- (b) detiene attività in gestione fiduciaria (fiduciary capacity) per un gruppo di entità quali banche, assicurazioni, broker, fondi pensioni, investment banking o fondi comuni.

La Sezione 1 della Draft specifica poi che la definizione di SME non è basata su parametri dimensionali. Nel decidere a quali entità sia richiesto o permesso di utilizzare gli IFRS per le SME, le giurisdizioni dei singoli Paesi possono scegliere se adottare un criterio basato sui parametri dimensionali, quali ad esempio le attività totale impiegate, il reddito complessivo, il numero di dipendenti, la quota di mercato o, ancora, la natura e la portata dei finanziamenti esterni.

## 2. Concetti e “pervasive principle”

La Draft afferma - così come contenuto nella Prefazione agli IFRS - che la finalità dei bilanci è di fornire le informazioni circa la situazione patrimoniale-finanziaria, l'andamento economico e i flussi finanziari di un'entità che siano di utilità per gli utilizzatori che, assumendo decisioni di carattere economico, non sono nella posizione di richiedere dei report per soddisfare i propri bisogni informativi. La Draft, inoltre, aggiunge che i bilanci devono evidenziare i risultati raggiunti dalla direzione nella gestione delle risorse che sono state alla stessa affidate.

Per quanto concerne la parte relativa alle caratteristiche qualitative dell'informazione in bilancio, la Draft riprende le disposizioni essenziali del Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio, approvato dallo IASB nel 1989.

Tale Quadro espone i concetti di base per la preparazione e la presentazione del bilancio diretto agli utilizzatori esterni.

In particolare nella Draft, così come nel Framework, per quanto riguarda le **caratteristiche qualitative** del bilancio, statuisce che le caratteristiche qualitative delle informazioni in esso contenute, sono:

- Comprensibilità;
- Significatività (che comprende il concetto di rilevanza);
- Attendibilità (che comprende il concetto di neutralità);
- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- Prudenza;
- Completezza;
- Comparabilità;
- Tempestività;
- Equilibrio tra benefici e costi.

Anche se il contenuto delle disposizioni della Draft riprende sostanzialmente i concetti essenziali del Framework, il documento non presenta la medesima gerarchia inerente le caratteristiche qualitative.

Per quanto riguarda le **classi di bilancio** (anche dette “elementi” di bilancio) non vi sono differenze:

- gli elementi della situazione patrimoniale-finanziaria sono, anche nella Draft, attività, passività e patrimonio netto; la definizione degli stessi non è diversa da quella del Framework.
- gli elementi che riguardano direttamente la quantificazione dell'andamento economico (o dell'utile) sono i ricavi e i costi; la definizione di tali elementi è la stessa.

Per quanto rileva la **rilevazione degli elementi di bilancio**, la Draft propone egualmente le principali proposizioni del Framework “originario” confermando che la rilevazione è il processo tramite cui una posta che soddisfa le previste definizioni è iscritta in bilancio.

Sono inoltre approfondite, riprendendo esattamente i paragrafi del Framework, anche i requisiti sulla probabilità dei benefici economici futuri e sull’attendibilità della valutazione.

Per quanto attiene la **valutazione degli elementi di bilancio**, sono riproposti quasi integralmente i paragrafi del Framework, ove si spiega che la misurazione è il processo di determinazione dell’importo monetario con il quale gli elementi di bilancio (attività, passività, ricavi e costi) sono rilevati e iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Come per le entità che applicano gli IFRS, le SME devono preparare i bilanci applicando il principio della competenza economica, eccetto che per le informazioni inerenti i cash flow. Inoltre, anche le SME, in base al menzionato principio della competenza, rilevano le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi o costi quando esse soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazioni per quegli elementi.

Per quanto concerne la **prima rilevazione**, la Draft dispone che un’entità deve valutare le attività e le passività al costo storico a meno che non siano richiesto esplicitamente un altro criterio di valutazione come il fair value.

Inoltre, con riferimento alla compensazione, anche le SME non devono compensare le attività e le passività i proventi e i costi a meno che non sia richiesto o consentito dalla stessa Draft.

### 3. I Principi generali della presentazione di bilancio

Così come statuito nello IAS 1, la Draft riprende le principali nozioni sulla attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS:

In sintesi si ribadisce anche nella Draft che:

- i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizioni e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l’applicazione degli IFRS per le SME, quando necessario integrati con le informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile;
- un’entità il cui bilancio è conforme agli IFRS per le SME deve effettuare un’attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. Il bilancio non deve essere descritto come conforme agli IFRS per le SME a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS per le SME;
- in circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un Principio o in un’Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nella Draft, l’entità deve disattendere tale disposizione se il quadro sistematico di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non proibisce tale deviazione;
- quando un’entità disattende una disposizione di un Principio o un’Interpretazione, questa deve fornire le emdesime informazioni richieste dallo IAS 1;
- quando un’entità ha deviato da una disposizione di un Principio o di una Interpretazione in un esercizio precedente, e tale deviazione ha un effetto sui valori

**Commissione per i Principi Contabili**

- rilevati nel bilancio per l'esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni previste;
- nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un Principio o di una Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel *Quadro sistematico*, e tuttavia il quadro normativo/regolamentare applicabile nella fattispecie non consente la deviazione dalla disposizione, l'entità deve, nella massima misura possibile, ridurre gli aspetti fuorvianti percepiti fornendo apposite informazioni;
  - nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

Un'informativa di bilancio SME è completa se include uno stato patrimoniale, un conto economico, un prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, un rendiconto finanziario e le note.

**4. Lo stato patrimoniale**

Per quanto riguarda il prospetto di stato patrimoniale, la Draft non presenta nell'elenco delle voci presentate separatamente gli "investimenti immobiliari".

Alle SME non è poi consentito di esporre le voci di bilancio secondo il criterio della liquidità, invece consentito dallo IAS 1 nel caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisca informazioni che risultino più attendibili e significative.

Rimane identica la definizione di attività corrente e passività corrente e, coerentemente, quella di attività e passività non corrente.

Ancora, la Draft non fornisce – coerentemente con quanto previsto dall'originario IAS 1 - disposizioni sull'ordine e lo schema con il quale le voci devono essere esposte.

**5. Il conto economico**

I paragrafi dello IAS 1 riguardanti le informazioni da esporre nel prospetto di conto economico, i quali hanno carattere prescrittivo, sono ripresi e riportati integralmente nella Draft.

In particolare anche le SME sono tenute a:

- includere tutte le voci di ricavo e costo rilevate in un esercizio nel conto economico a meno che la Draft disponga diversamente;
- presentare un elenco "minimo" di poste;
- indicare nel prospetto di conto economico gli importi di utile o perdita attribuibili alle minoranze;
- presentare nel prospetto di conto economico voci addizionali, intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione dei risultati economici di un'entità;
- indicare la natura e l'importo delle componenti di ricavo e costo se tali componenti sono significative;
- presentare un'analisi dei costi utilizzando una classificazione basata o sulla natura degli stessi o sulla loro destinazione all'interno dell'entità scegliendo quella fra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti;

*Commissione per i Principi Contabili*

- riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, gli ammortamenti e i costi dei benefici per i dipendenti se le entità classificano i costi per destinazione.

## **6. Il prospetto delle voci di patrimonio netto e il prospetto dei proventi e degli utili portati a nuovo**

La Draft riprende integralmente i paragrafi prescrittivi dello IAS 1 che indicano le informazioni che devono essere incluse nel prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e quelle informazioni che devono essere presentate o nel prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto o nelle note.

La Draft introduce una rilevante novità per le SME alle quali è consentito di presentare il “prospetto dei proventi e degli utili portati a nuovo” (Statement of income and retained earnings) al posto del conto economico e del prospetto delle variazioni del patrimonio netto nel caso in cui gli unici cambiamenti al patrimonio netto di una SME nel corso dell’esercizio per il quale il bilancio è presentato derivino dall’utile o dalla perdita, dai pagamenti per i dividendi, dalle correzioni per errori di esercizi precedenti, e da cambiamenti nei principi contabili.

In questo caso, l’entità deve presentare le seguenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle già richieste nella Sezione del conto economico:

- utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio;
- dividendi dichiarati e pagati o pagabili nel corso dell’esercizio;
- rideterminazione dei valori (restatement) degli utili portati a nuovo per correzioni di errori di esercizi precedenti;
- rideterminazione dei valori (restatement) degli utili portati a nuovo per cambiamenti nei principi contabili; e
- utili portati a nuovo alla fine dell’esercizio.

Tale disposizione che, esonera, di fatto, le SME, nel caso in cui ricorrano le circostanze sopra ricordate, dalla redazione del prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, apporta una semplificazione alla presentazione del bilancio.

## **7. Rendiconto finanziario**

Con riferimento alla Sezione della Draft dedicata al rendiconto finanziario, è utile osservare che sono riportate quasi tutte le disposizioni obbligatorie contenute nei paragrafi in grassetto dello IAS 7, Rendiconto finanziario: pertanto il prospetto di un rendiconto finanziario di una SME non si discosta da quello previsto dagli IFRS.

Le uniche differenze sono riportate di seguito:

- l’indicazione dello IAS 7 per cui le entità sono incoraggiate a presentare i flussi finanziari dell’attività operativa utilizzando il metodo diretto non è stato incluso nella Draft;
- le SME devono, a differenza di quanto disposto dallo IAS 7, senza alcuna eccezione presentare distintamente le principali categorie di incassi e pagamenti al lordo derivanti dall’attività di investimento e finanziaria; pertanto per le SME non è possibile in alcun caso presentare i flussi finanziari al netto;
- nella Draft non sono riportati gli obblighi informativi di dettaglio sulle acquisizioni e dismissioni di controllate o di altre divisioni aziendali;
- nella Draft non sono richiamate le disposizioni che incoraggiano le entità a presentare una serie di informazioni integrative sui flussi finanziari.

## **8. Le Note al bilancio**

Per quanto riguarda la Sezione sulle note al bilancio, la Draft riprende tutti i paragrafi prescrittivi dello IAS 1: non si riscontrano, pertanto, per le SME, semplificazioni sull'informativa integrativa.

## **9. Esempi illustrativi**

La differenza principale consta nel fatto che gli esempi illustrativi sulle note al bilancio non sono incluse nella Guida applicativa allo IAS 1.

## **10. I bilanci consolidati**

La Sezione illustra le disposizioni per la redazione del bilancio consolidato e separato. Sono riproposti molti dei paragrafi contenuti nello IAS 27; tuttavia è possibile evidenziare le seguenti differenze:

- con riferimento alle procedure di consolidamento è importante notare che – così come previsto dallo IAS 27 – è statuito che “I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data”. Tuttavia nella Draft si legge che tale obbligo può non essere adempiuto se ciò non sia fattibile (*impracticable*), senza specificare quale comportamento deve essere adottato in tali circostanze. Nello IAS 27 si legge, invece, che quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, a fini del consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile. Lo IAS 27 specifica poi che se le date sono diverse, devono essere eseguite della rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenute tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo.
- Una ulteriore differenza riguarda la nuova Sezione che è stata inclusa nella Draft, il cui titolo è “i bilanci combinati” (*combined financial statements*), non presente nello IAS 27. I bilanci combinati sono definiti come un singolo set di bilanci di due o più entità controllate da un singolo investitore. La Draft non richiede la redazione dei bilanci combinati. L'investitore di controllo può scegliere di redigere i bilanci combinati perché le entità affiliate hanno obiettivi e interessi economici in comune e sono gestiti congiuntamente;
- Non è, quindi, prevista alcuna indicazione per la redazione del bilancio separato, nonostante la Draft ne consenta la predisposizione.

## **11. Attività e passività finanziarie**

La Sezione dedicata agli strumenti finanziari, o meglio alle attività e passività finanziarie, rivela alcune importanti discrasie rispetto al contenuto degli IFRS “finanziari”. Di seguito si esaminano le principali differenze.

### *Ambito di applicazione*

La parte relativa all'ambito di applicazione riflette per brevi linee quanto contenuto nei pertinenti IFRS.

*Commissione per i Principi Contabili*

La rilevazione iniziale deve egualmente essere effettuata nel momento in cui un'entità diviene parte delle disposizioni contrattuali dello strumento finanziario.

Risulta, invece, profondamente modificata la parte che include la tecnica di misurazione.

In base, infatti, a quanto disposto dallo IASB, tutti gli strumenti finanziari in possesso alle SME possono essere valutati alternativamente a:

- il costo o il costo ammortizzato al netto di eventuali riduzioni di valore;
- il fair value con cambiamenti rilevati a conto economico.

Un'entità può valutare al costo o al costo ammortizzato:

- gli strumenti finanziari designati in sede di prima rilevazione come misurati al costo ammortizzato, adottando il tasso dell'interesse effettivo;
- un impegno ad effettuare o ricevere un prestito che non può essere regolato in contanti e che, una volta eseguito, è designato per essere valutato al costo o al costo ammortizzato;
- strumenti rappresentativi di capitale che non sono presenti su mercati regolamentati ed il cui fair value non può essere attendibilmente determinato, nonché le opzioni su tali strumenti.

In sede di prima rilevazione, gli strumenti sopra indicati sono iscritti al fair value inclusivo dei costi di transazione.

Uno strumento può essere valutato al costo o al costo ammortizzato solo se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- (i) ha una scadenza predeterminata o a richiesta; e (ii) alla data di scadenza o prima di tale data prevede il pagamento di tutto (o sostanzialmente tutto) l'importo del corrispettivo ricevuto o pagato;
- le restituzioni al possessore sono effettuate in base a: (i) un importo fisso; (ii) un tasso di rimborso fisso imputato periodicamente sulla vita dello strumento; un tasso variabile regolamentato o noto (per es., il LIBOR); o, (iii) una combinazione dei due;
- non esiste clausola contrattuale che può portare alla perdita del capitale e degli interessi dovuti nell'esercizio precedente o negli esercizi precedenti, fatta eccezione per le perdite su crediti; e
- le clausole contrattuali che consentono di estinguere o annullare il debito prima della scadenza naturale potrebbero non essere articolate su eventi futuri. In questo caso, lo strumento potrebbe prevedere che la parte che esercita il diritto di regolare anticipatamente il rapporto paghi una sanzione o adempia ad una variazione peggiorative delle condizioni iniziali.

Esempi di strumenti finanziari che potrebbero essere designati o valutati al costo o al costo ammortizzato al netto dei costi di riduzione del valore sono: (i) i crediti commerciali, i crediti e i debiti finanziari; (ii) gli investimenti in strumenti rappresentativi di debito; (iii) un contratto o un diritto (option) ad acquistare uno strumento rappresentativo di capitale il cui fair value non può essere attendibilmente valutato, poiché tale strumento si concretizzerà nella consegna di uno strumento finanziario che si qualifica per la rilevazione al costo al netto delle riduzioni di valore; (iv) i debiti in valuta; finanziamenti a controllate e collegate dovuti su richiesta; e, (v) uno strumento rappresentativo di debito che sarebbe immediatamente rimborsabile qualora l'emittente non rispetti le condizioni previste.

L'entità deve valutare gli strumenti finanziari non valutati al costo o al costo ammortizzato al fair value con i cambiamenti di fair value rilevati in conto economico (da ora in poi "attività/passività rilevata al fair value a conto economico" o "Fair value through profit and loss")

In sede di prima rilevazione, tali strumenti sono iscritti al fair value al netto dei costi di transazione.

Esempi di strumenti finanziari che potrebbero essere valutati al fair value a conto economico sono: (i) gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale quotati in mercati regolamentati; (ii) gli interest rate swap ed altri strumenti finanziari derivati; (iii) gli investimenti in strumenti di debito convertibili; (iv) gli strumenti di debito permanenti, in quanto privi di data di scadenza.

Non sono consentiti cambiamenti di classificazione una volta che gli strumenti finanziari sono iscritti, fatta eccezione per il caso in cui il fair value dello strumento finanziario non sia più attendibilmente determinabile.

Così come previsto dallo IAS 39, è disposto che la migliore approssimazione del fair value sia rappresentata dal prezzo quotato in mercati regolamentati. Se non esiste alcun mercato attivo, deve essere adottata una tecnica valutativa. Al fine di meglio specificare i criteri di determinazione del fair value, lo IASB richiama e riporta nella pertinente Appendice alla Sezione 12 le «Fair Value Measurement Considerations» incluse nello IAS 39 (IAS 39, AG69-AG82).

#### *Riduzione di valore*

Alla fine di ciascun esercizio, l'entità deve effettuare un impairment test su tutti gli strumenti non iscritti al fair value a conto economico.

Il documento richiama alcuni indicatori presenti per lo più anche nello IAS 39. La riduzione di valore è rappresentata da:

- per gli strumenti valutati al costo ammortizzato, la differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei flussi finanziari stimati attualizzati al tasso di interesse effettivo originario; e
- per gli strumenti rappresentativi di capitale, impegni di pagamento, e opzioni valutate al costo, la riduzione di valore è la differenza tra il valore contabile dell'attività e la migliore stima del fair value dell'attività.

Il trattamento contabile previsto per le riduzioni di valore ricalca quanto contenuto nello IAS 39.

#### *Derecognition*

La Sezione relativa alla derecognition risulta alquanto semplificata. Con riferimento alle attività finanziarie, lo IASB dispone che un'attività finanziaria debba essere eliminata dal bilancio solo qualora:

- il diritto contrattuale a ricevere flussi finanziari è estinto o regolato;
- l'entità trasferisce terzi tutti i rischi e i benefici significativi ; o
- l'entità, nonostante abbia mantenuto parte dei rischi e/o benefici, ha trasferito il controllo fisico dell'attività a terzi e questi hanno il diritto e la capacità di dismettere l'attività.

Con riferimento alle passività, un'entità deve estinguere una passività finanziaria solo quando questa è estinta.

*Commissione per i Principi Contabili**Hedge accounting*

L'hedge accounting - nonostante la finalità della copertura e le condizioni che devono essere raggiunte per poter identificare un'operazione di copertura siano analoghe - ha subito alcune modifiche che di seguito andiamo ad esaminare.

Il campo degli elementi di copertura appare specificamente indicato e riconosce l'esistenza di elementi di copertura per i seguenti «rischi»:

- esposizione al rischio su tassi di interesse di uno strumento di debito valutato al costo ammortizzato;
- esposizione alla valuta estera in un impegno o in un'operazione futura altamente probabile;
- esposizione al rischio di prezzo di una merce che possiede o di un impegno o di un'operazione futura altamente probabile per acquistare o vendere una merce che ha un prezzo di mercato facilmente determinabile; o
- esposizione al rischio di cambio in un investimento in una gestione estera.

Non sono previste le coperture di posizioni nette.

Con riferimento alla contabilizzazione degli effetti derivanti dalle operazioni di copertura, occorre ricordare che lo IAS 39 prevede per il momento l'esistenza di tre tipi di relazioni di copertura (IAS 39, par. 86 e ss):

- copertura di fair value;
- copertura di un flusso finanziario;
- copertura di un investimento netto in una gestione estera.

La Draft riconosce nella sostanza l'esistenza della sola copertura di fair value, disciplinando separatamente:

- a) la copertura del rischio del tasso fisso di interesse o del rischio di prezzo della merce di una merce posseduta;
- b) la copertura del rischio del tasso di interesse variabile, rischio di valuta estera, rischio sul prezzo di merce in un impegno o in un'operazione programmata altamente probabile; o su un investimento netto in una gestione estera.

*Disclosure*

Per quanto rileva l'informativa discorsiva da riportare in bilancio, lo IASB assume quale riferimento le disposizioni contenute nell'IFRS 7, adattate evidentemente alla nuova disciplina degli strumenti finanziari nelle SME con una previsione assai più leggera di indicazioni da fornire.

Detto ciò, la Draft richiede che siano illustrati i principi contabili in uso, i criteri di valutazione adottati e gli altri principi applicati che si possono considerare rilevanti per una corretta lettura del bilancio.

Devono essere riportati in bilancio gli importi rappresentativi delle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- attività finanziarie iscritte al fair value a conto economico;
- attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato;
- strumenti rappresentativi di capitale misurati al costo;
- impegni e option misurati al costo;
- passività finanziarie iscritte al fair value a conto economico; e
- passività finanziarie iscritte al costo ammortizzato.

Devono, inoltre, essere indicate le movimentazioni di conto economico riferite a: attività finanziarie iscritte al fair value a conto economico; passività finanziarie iscritte al fair value a conto economico; attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato; passività finanziarie iscritte al costo ammortizzato.

### 13. Le rimanenze

Il testo riportato nella Draft ricalca fedelmente il contenuto dello IAS 2. Alcune sezioni sono più essenziali e la disposizione delle norme tecniche è stato leggermente rivisto. La sostanza resta identica.

Nella Sezione dedicata alle disclosure sono omessi alcuni paragrafi di dettaglio, anche se l'unico intervento di rilievo consta nell'eliminare la richiesta alle entità che hanno adottato una classificazione degli elementi reddituali basata sulla funzione degli stessi di fornire una classificazione delle rimanenze per natura.

### 14. Partecipazioni in società collegate

Il concetto di società collegata non muta rispetto a quanto disposto dallo IAS 28.

Sono previste al contrario significative differenze in sede di determinazione del valore delle collegate. Anzitutto, si deve evidenziare che non è contemplato il bilancio separato. Si deve, per questo, ritenere che – per la sua applicazione – occorre fare riferimento in toto agli IFRS.

Non è presente alcuna disposizione che esamina il caso in cui la data di chiusura del bilancio della collegata sia diversa rispetto a quella della partecipante.

In seconda analisi, è disposto che le partecipazioni in collegate possano essere valutate alternativamente secondo tre modelli:

- *il metodo del costo*, in base al quale il partecipante deve valutare le partecipazioni in collegate al costo al netto di eventuali perdite di valore. Il partecipante deve rilevare eventuali proventi da partecipazione solamente nel caso in cui il partecipante riceva dividendi. Distribuzioni eccedenti la distribuzione di dividendi (per es., distribuzione di riserve) è considerato una distribuzione dell'investimento in partecipazioni e rilevato come una riduzione del costo;
- *il metodo del patrimonio netto*; per la cui applicazione la Draft rinvia allo IAS 28;
- *fair value through profit and loss*, per la cui applicazione lo IASB rinvia a quanto già previsto dalla Sezione 12 in materia di attività e passività finanziarie.

La parte relativa alle disclosures non richiede di indicare le spiegazioni per cui una società partecipata per una quota superiore al 20% non sia considerato collegata e viceversa.

### 15. Joint Ventures

La Sezione in parola ripercorre i lineamenti generali dello IAS 31, prevedendo appositi trattamenti contabili per:

- gestioni a controllo congiunto;
- beni a controllo congiunto;
- entità economiche a controllo congiunto.

Le differenze più rilevanti rispetto all'originario IAS 31 sono incluse nella parte relativa al trattamento contabile delle entità economiche a controllo congiunto. Lo IAS 31 prevede

che tali entità possano essere contabilizzate per mezzo di due trattamenti contabili alternativi: (i) consolidamento proporzionale; (ii) metodo del patrimonio netto.

La Draft dispone, invece, che tali entità possano essere contabilizzate secondo i seguenti modelli:

- *il metodo del costo*, con il quale il partecipante contabilizza le entità economiche a controllo congiunto al costo al netto di eventuali riduzioni;
- *il metodo del patrimonio netto*; per la cui applicazione la Draft rinvia alle indicazioni dello IAS 31, il quale richiama a sua volta lo IAS 28;
- *il consolidamento proporzionale*, per la cui applicazione lo IASB richiama direttamente l'applicazione dello IAS 28,
- *fair value through profit and loss*, per la cui applicazione lo IASB rinvia a quanto già previsto dalla Sezione 12 in materia di attività e passività finanziarie.

Un partecipante che non ha controllo congiunto deve applicare il metodo del patrimonio netto in base a quanto disposto dallo IAS 28.

### **16. Investimenti immobiliari**

La versione della Sezione 16 concernente gli investimenti immobiliari non si discosta da quanto previsto dallo IASB con riferimento alle public accountable entities.

In particolare, si deve osservare che la Draft richiede – con riferimento agli aspetti valutativi - l'applicazione del metodo del costo e del fair value.

Le SME che adottano il metodo del costo devono applicare le disposizioni contenute nella Sezione 17 concernente il trattamento di immobili, impianti e macchinari, così che, in questa ipotesi, il trattamento degli investimenti immobiliari diverge da quanto previsto dagli IFRS per le parti in cui lo IAS 16 diverge dalla citata Sezione 17 della presente Draft.

Le SME che, invece, optano per l'applicazione del metodo del fair value devono fare riferimento a quanto contenuto nello IAS 40.

### **17. Immobili, impianti, e macchinari**

La Sezione 17 relativa alla contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari non si discosta da quanto previsto dallo IAS 16; l'applicazione di quest'ultimo è, peraltro, richiamata integralmente con riferimento alla valutazione successiva effettuata con il modello della rideterminazione del valore (IAS 16, parr. 31-42).

Non sono riscontrabili sostanziali modifiche e la Sezione in oggetto diverge dall'originario IAS 16 solamente in quanto sono stati eliminati i paragrafi di dettaglio e integrazione e le disposizioni sono state coordinate con le altre Parti contenute nel documento.

Non sono riproposte le disposizioni concernenti lo scambio di immobili, impianti e macchinari.

### **18. Attività immateriali diverse dall'avviamento**

Le norme relative agli aspetti definatori e di prima rilevazione delle attività immateriali proposte dalla Draft non si discostano significativamente da quanto contenuto nello IAS 38.

Per quanto concerne, invece, la capitalizzazione delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, lo IASB introduce la possibilità di adottare due metodi tra loro alternativi:

**Commissione per i Principi Contabili**

- *il metodo del costo*, con cui tutte le spese sono imputate a conto economico nel momento in cui sono sostenute;
- *il metodo della capitalizzazione*, con cui le spese di sviluppo sono capitalizzate.

Le valutazioni successive sono effettuate per mezzo delle disposizioni già contenute nello IAS 38, ossia per mezzo di:

- *metodo del costo*; o
- *metodo della rideterminazione del valore*, per la cui adozione la Draft rinvia direttamente alle previsioni dello IAS 38 (IAS 38, parr. 75-87).

Le disclosure sono lievemente alleggerite, in considerazione soprattutto del fatto che sono eliminate alcune delle indicazioni previste per le riconciliazioni dei valori contabili ad inizio e conclusione dell'esercizio (natura degli incrementi e delle perdite di valore, differenze nette di cambio, ecc.).

**19. Business combination ed avviamento**

La contabilizzazione delle aggregazioni aziendali delle SME rispecchia fedelmente quanto già previsto dall'IFRS 3. È richiesta l'adozione del metodo dell'acquisto per tutte le aggregazioni aziendali, fatta eccezione che per le aggregazioni di entità sotto comune controllo.

Non sono riportate le parti concernenti i dettagli e le indicazioni di dettaglio previste dall'IFRS originario.

Non sono, inoltre, considerate le problematiche relative alle rettifiche al costo di un'aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri, le aggregazioni aziendali realizzate in più fasi, la contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente.

La parte relativa alle aggregazioni aziendali riporta molte delle indicazioni richieste. Sono, tuttavia, eliminate le informazioni relative all'effetto prodotto dalle aggregazioni aziendali per plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche. Sono, in aggiunta, semplificate le informazioni in materia di riconciliazione del valore contabile dell'avviamento.

**20. Leasing**

La struttura della Sezione resta invariata rispetto al riferimento rappresentato dallo IAS 17.

Tuttavia si deve rilevare che:

- il locatario che fa uso di un bene per mezzo di un contratto di locazione finanziaria, in sede di prima rilevazione, deve iscrivere in bilancio tale bene sempre al fair value e non – come disposto dallo IAS 17 – al valore attuale dei pagamenti minimi, qualora quest'ultimo sia inferiore al menzionato fair value;
- alcune richieste informative sono lievemente semplificate;
- è riproposta la medesima forma di contabilizzazione anche per le operazioni di sale and leaseback;
- sempre nei casi di operazioni di locazione finanziaria, il locatore deve adottare integralmente le norme contenute alla pertinente parte dello IAS 17.

## **21. Accantonamenti e passività potenziali**

La Sezione propone il contenuto dello IAS 37 in una forma essenziale, senza comprendere i lineamenti definitivi ed esplicativi minimi necessari.

In luogo della previsione di specifiche norme tecnico-applicative, la Draft espone una Appendice alla Sezione in cui sono riportate indicazioni di aspetto applicativo. La menzionata Appendice considera una serie di problematiche, prese per lo più in esame nello IAS 37, a cui fornisce le seguenti risposte:

- Perdite operative future: non contabilizzate come accantonamento in quanto non vi sono eventi passati che le hanno determinati;
- Contratti onerosi: contabilizzati come accantonamento in quanto obbligazione attuale;
- Ristrutturazioni: contabilizzate come accantonamento solo quando vi è un'obbligazione sottostante determinata in base alle indicazioni incluse nello IAS 37;
- Garanzie: contabilizzate come accantonamento in quanto originate da un evento passato che ha determinato un'obbligazione;
- Politiche di rimborso: originano obbligazioni implicite e comportano la rilevazione di un accantonamento;
- Chiusura di un ramo aziendale: originano un'obbligazione solo se comunicate e implementate prima della chiusura dell'esercizio;
- Corsi di formazione: non contabilizzati come accantonamento perché non esiste alcun obligating event;
- Cause legali: originano un accantonamento o una passività potenziale in base alla probabilità di essere ritenuti colpevoli alla data di chiusura dell'esercizio.

## **22. Patrimonio netto**

La Draft dedica – a differenza di quanto si verifica negli IFRS - un'apposita Sezione al Patrimonio netto. Si deve evidenziare che gli IFRS non riservano appositi documenti al trattamento contabile del patrimonio netto, anche in considerazione del fatto che lo IASB considera solitamente il patrimonio netto (e gli elementi in esso contenuto) come una posta residuale derivante dalla differenza tra l'attivo e il passivo patrimoniale.

In questo contesto, le disposizioni in essere inseriscono in modo sistemico le disposizioni contenute negli IFRS e riguardanti il patrimonio netto. Sono così inseriti nella Sezione in parola le seguenti disposizioni a cui abbiamo affiancato i riferimenti di base:

- Definizione Equity (Framework);
- Emissione delle quote azionarie (IAS 32);
- Divisione delle componenti del passivo e del patrimonio netto negli strumenti finanziari composti (IAS 32);
- Azioni proprie (IAS 32);
- Interessenze di terzi (IAS 27);
- Disclosure (IAS 32 e IFRS 7).

## **23. Ricavi**

La Draft esamina in coerenza con quanto previsto dallo IAS 18 le problematiche riguardanti la contabilizzazione dei ricavi.

Il testo – come accennato – ripresenta le disposizioni già presenti nei diversi IFRS così come proposte in modo sistemico dal menzionato IAS 18. Tuttavia, occorre osservare che:

*Commissione per i Principi Contabili*

- la Sezione 23 contiene anche alcune generali considerazioni relative alla contabilizzazione dei contratti di costruzione (construction contract) che non si discostano dall'impostazione di base dello IAS 11;
- l'Appendice alla Sezione 23 riproduce il contenuto dell'Appendice allo IAS 11. Sono eliminati i servizi finanziari gestiti da enti creditizi, in ragione del fatto – si suppone – che questi, essendo forniti da istituti finanziari, devono forzatamente essere contabilizzati in base agli IFRS originari, poiché le banche sono tenute all'applicazione degli IFRS;
- le disclosure includono anche le principali indicazioni relative ai contratti di costruzione.

**24. Contributi pubblici**

Lo IASB prevede che i contributi pubblici alle SME possano essere contabilizzati alternativamente per mezzo di:

- il metodo di contabilizzazione previsto per le SME applicato a tutti i contributi pubblici;
- il metodo di contabilizzazione previsto per le SME applicato alle attività rilevate al fair value a conto economico e le disposizioni contenute nello IAS 20 per tutti gli altri contributi pubblici.

Il metodo di contabilizzazione previsto per le SME prevede le seguenti fasi:

- un contributo libero è rilevato come provento quando il contributo è ricevibile;
- un contributo vincolato è rilevato come provento quando, e solo quando, le condizioni sono soddisfatte;
- i contributi sono misurati al fair value dell'attività ricevuta;
- i contributi ricevuti prima che le condizioni per la rilevazione del provento siano soddisfatte sono rilevati come un provento differito.

Indipendentemente dal criterio adottato, l'impresa deve indicare (IAS 20, par. 39):

- il principio contabile adottato;
- la natura e la portata dei contributi pubblici rilevati in bilancio;
- le condizioni non soddisfatte e le altre condizioni collegate ai contributi pubblici rilevati; e
- un'indicazione delle altre forme di assistenza pubblica di cui l'impresa ha direttamente beneficiato.

**25. Oneri finanziari**

La Draft espone - anche in questo caso assai brevemente – le disposizioni relative alla contabilizzazione degli oneri finanziari contenuti nel documento di riferimento (IAS 23).

Sono riproposti entrambi i trattamenti contabili: expense model e capitalisation model. Non sono previste specifiche disposizioni in materia di inizio, sospensione e interruzione della capitalizzazione.

**26. Pagamenti basati su azioni**

La Draft presenta in modo essenziale i lineamenti previsti dall'IFRS 2.

Esistono alcune lievi esemplificazioni: se, per esempio, in un pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere valutato attendibilmente, la Bozza richiede esclusivamente di misurare il valore intrinseco e non di rilevare i beni o servizi ricevuti in base al numero di strumenti rappresentativi di capitale definitivamente maturati.

Non sono, poi, considerate – sempre in relazione ai pagamenti basati su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale - alcune casistiche particolari come le modifiche dei termini e delle condizioni in base alle quali gli strumenti rappresentativi di capitale sono stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti.

La disclosure è rivista con riferimento alle disposizioni contenute nella Sezione ed escludendo l'indicazione delle modalità di determinazione del fair value.

## **27 Riduzione di valore delle attività non finanziarie**

La struttura del documento sull'impairment test segue, anzitutto, un ordine diverso rispetto a quanto contenuto nello IAS 36 e per taluni aspetti differisce sostanzialmente dal documento di riferimento.

La Sezione in oggetto, infatti, espone una prima parte riguardante la riduzione di valore delle rimanenze, sempre determinata comparando il valore contabile con il valore netto di realizzo.

La Draft prosegue illustrando la tecnica di determinazione dell'impairment delle attività non finanziarie diverse dalle rimanenze. Lo IASB compara, anche in questo caso, il valore contabile e il valore recuperabile. Tuttavia, quest'ultimo è fatto coincidere con il fair value al netto dei costi e non più con il valore superiore tra fair value al netto dei costi e valore d'uso; ne origina che la Bozza manca di tutta la parte relativa alla determinazione del valore d'uso e alla determinazione della stima di flussi finanziari futuri.

La Sezione contiene, poi, una parte riguardante l'impairment dell'avviamento, per la cui contabilizzazione si fa esplicito rinvio alle disposizioni degli IFRS (IAS 36, parr. 80-99).

L'estrema semplificazione delle norme di riferimento comporta anche una sensibile riduzione della disclosure.

Non è contemplata alcuna Appendice applicativa.

## **28. Benefici per i dipendenti**

La Sezione è oggetto di discussione da parte del Board e non è stata pubblicata nella Draft.

## **29. Imposte sul reddito**

La Draft contiene disposizioni del tutto simili allo IAS 12 per quanto rileva gli aspetti definitivi, di rilevazione e di valutazione delle imposte correnti.

La parte concernente le imposte differite si discosta, invece, da quella del Principio di riferimento in alcune limitate circostanze.

La Draft non contiene, infatti, specifiche disposizioni sulla contabilizzazione delle perdite fiscali e dei crediti d'imposta non utilizzati.

In aggiunta, non è riportata alcuna eccezione riguardante la rilevazione delle differenze temporanee imponibili, mentre lo IAS 12 dispone che non debbano essere rilevate le differenze temporanee imponibili originate da passività riferibili alla rilevazione iniziale dell'avviamento.

La informativa risulta, poi, leggermente semplificata.

A parte la collocazione di specifici paragrafi, non si rilevano altre sostanziali discrasie.

### **30. Informazioni contabili in economie iperinflazionate**

La Draft precisa che un'entità la cui valuta funzionale è la valuta di un'economia iperinflazionata deve applicare le disposizioni contenute nello IAS 29.

Si rileva tuttavia una differenza tra la Draft e lo IAS 29 con riguardo agli indicatori della presenza di un'economia iperinflazionata. Infatti, la Draft per le SME prevede, come una situazione indicativa di un'economia iperinflazionata, quella in cui il tasso cumulativo di inflazione, nell'arco di un triennio, si avvicini o, superi, il 100%. Per lo IAS 29, invece, vi sono una serie di ulteriori situazioni indicative di un'economia iperinflazionata.

### **31. Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere**

La Draft ripropone tutti i principali paragrafi contenuto nello IAS 21. Le disposizioni contenute in questo paragrafo devono essere applicate per la contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, eccetto che per gli strumenti finanziari in valuta estera e per le operazioni di copertura che rientrano nell'ambito della Sezione 12.

Come nello IAS 21, anche la Draft ripropone la distinzione tra valuta funzionale (valuta dell'ambiente economico prevalente in cui l'entità opera) e moneta di presentazione (valuta in cui il bilancio viene presentato). La Draft dispone che la SME che predispose il bilancio deve utilizzare, a tal fine, la valuta funzionale. La Sezione precisa, così come lo IAS 21, i fattori che devono essere considerati per individuare la valuta funzionale.

I criteri di rilevazione iniziale, esposizione iniziale, rilevazione delle differenze di cambio nonché la conversione e la dismissione di una gestione estera contenuti nella Draft ripropongono le disposizioni dello IAS 21, anche per quanto concerne le informazioni integrative che la SME deve fornire in bilancio.

### **32. Informativa di settore**

A differenza di quanto previsto dallo IAS 14, alle SME non è richiesto di fornire obbligatoriamente l'informativa di settore. Tuttavia una SME che facoltativamente decide di fornire tali informazioni deve osservare le disposizioni contenute nello IAS 14 Informativa di settore.

### **33. Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio**

La Draft ripropone le disposizioni dello IAS 10 sulla prescrizione delle rettifiche obbligatorie effettuate dalle SME a seguito di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio e dell'informativa che la SME deve fornire circa la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e in relazione ai fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

Non si segnala alcuna differenza rispetto lo IAS 10.

La Draft ripropone, infatti, la definizione di "fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio", identificando e richiedendo uguale trattamento per le seguenti tipologie di fatti:

- quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio (fatti successivi che comportano una rettifica);
- quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio (fatti successivi che non comportano una rettifica).

**34. Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate**

La Sezione 34 ripropone tutti i paragrafi dispositivi dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate. Tali disposizioni devono essere applicate dalle SME nella:

- individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;
- individuazione dei saldi in essere tra l'entità e le sue parti correlate;
- individuazione delle circostanze in cui sono richieste informazioni integrative sui punti di cui sopra; e
- determinazione delle informazioni integrative da fornire in merito agli elementi di cui sopra.

**35. Utile per azione**

Alla SME non è richiesto di fornire l'informativa riguardante gli utili per azione che, peraltro - già dall'indicazione dello IAS 33 - deve essere predisposta obbligatoriamente dalle sole società che presentano i propri titoli in mercati regolamentati. Tuttavia una SME che, facoltativamente decida di fornire tali informazioni deve osservare le disposizioni contenute nel citato IAS 33.

**36. Industrie specializzate**

Per le SME coinvolte:

- in attività agricole, la Draft rinvia esplicitamente alle disposizioni dello IAS 41. Essa prevede, infatti, per ciascuna attività biologica o prodotto agricolo, la rilevazione e la valutazione in base al modello del fair value, qualora questo possa essere determinato attendibilmente. Se il fair value non può essere determinato attendibilmente, tali attività sono valutate secondo il modello del costo, in base al quale un'attività biologica è iscritta al suo costo al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulati;
- in attività di esplorazione, valutazione e estrazione delle risorse minerarie, la Draft prevede che i costi di esplorazione debbano essere rilevati come costo nel conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti;
- in attività assicurative, la Draft non è applicabile, in quanto le imprese assicurative sono per loro natura entità "public accountable" e per questo tenute obbligatoriamente all'adozione degli IFRS.

**37. Attività non correnti possedute per vendita e attività operative cessate**

Con riguardo alle attività operative cessate e alle attività non correnti possedute per la vendita, la Draft rinvia esplicitamente a molti dei paragrafi contenuti nell'IFRS 5.

**38. Bilanci intermedi**

La Draft prevede che il bilancio intermedio per le SME sia redatto in conformità alle disposizioni dello IAS 34. Tuttavia, a differenza di quanto previsto dallo IAS 34, la Draft specifica che, qualora l'impresa non presenti di "routine" bilanci intermedi, essa debba utilizzare il bilancio riferito alla fine dell'esercizio immediatamente precedente come

informazione comparativa. In questi casi, infatti, per l'impresa non è possibile redigere il bilancio riferito al corrispondente periodo intermedio dell'esercizio precedente.

### **39. Prima adozione degli IFRS per le SME**

In questo paragrafo sono riproposti molti dei paragrafi contenuti nell'IFRS 1. Non vi sono sostanziali differenze, ad eccezione che nella Draft è previsto, in caso di impossibilità di redigere lo stato patrimoniale di apertura in conformità agli IAS/IFRS alla data di transizione, che le SME debbano applicare le regole per la redazione dello stato patrimoniale di apertura e per le eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IAS/IFRS con riferimento al periodo più prossimo per il quale è possibile farlo. Essa deve dare informazioni circa la data di transizione e delle motivazioni in base alle quali tale data per i periodi precedenti non è comparabile.

*Commissione per i Principi Contabili*

*Commissione per i principi contabili*

*Consiglieri delegati*

Antonio Ciuffa CNDC  
Luciano Aldo Ferrari CNR

*Presidente*

Flavio Dezzani

*Vice Presidente*

Alfonso Trivoli

*Componenti:*

Stefano Adamo  
Sebastiano Baudo  
Ubaldo Cacciamani  
Matteo Caratozzolo  
Paolo Azzolini  
Giuseppe Verna  
Alessio Iannucci  
Laura Pedicini  
Matteo Pozzoli  
Elisa Sartori